

Disegno di legge provinciale n. 147/07:

**OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI ED ORDINAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

**Le osservazioni della FLC-GBW sui passaggi rilevanti del disegno di legge e sulle
novità introdotte dalla Commissione legislativa**

Tempi di applicazione della legge (art. 23)

Le nuove disposizioni saranno applicate a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010.

Per l'anno scolastico 2008/09 sono confermate le deliberazioni della Giunta provinciale vigenti per l'anno scolastico 2007/2008 sulla riforma scolastica, anche quelle per la scuola tedesca e ladina, emanate prima dello sciopero di aprile.

Quota facoltativa-opzionale (Wahlbereich)

Comma 5 dell'art. 15: il testo presentato al Consiglio scolastico provinciale prevedeva che la decisione di attivare una quota facoltativa opzionale fosse lasciata alla scuola autonoma, *tenendo conto delle indicazioni provinciali*. Il nuovo testo scioglie ogni ambiguità e prevede che la quota opzionale facoltativa possa essere *imposta* alle scuole dalle indicazioni provinciali. In questo modo si contraddicono in modo netto gli impegni presi dall'assessore Saurer e dalle Intendenze dopo lo sciopero di aprile.

Quota opzionale obbligatoria (Wahlpflichtbereich)

Rimangono le ambiguità del comma 4 dell'art. 15 già segnalate dalla FLC: la versione italiana corrisponde agli accordi presi solennemente da Saurer con le organizzazioni sindacali per il rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ma la versione tedesca impone a tutte le scuole di fare offerte opzionali.

Il nuovo art. 17 bis impone il riconoscimento delle attività delle scuole di musica provinciali anche nell'ambito della quota riservata all'istituzione scolastica. In questo modo si conferma la vecchia idea dello Schulamt (contestata dai sindacati e dai docenti che hanno scioperato): la quota riservata alle scuole non è altro che la vecchia quota-opzionale obbligatoria. E si va ancora oltre: per legge si impone alle scuole l'obbligo di riconoscere, all'interno della quota che dovrebbe essere riservata alla propria autonomia, specifiche attività opzionali gestite da altri enti.

Riconoscimento di attività extracolastiche

Art. 17-bis, comma 4: *“La Giunta provinciale può determinare criteri per l'accreditamento di altre istituzioni ed organizzazioni formative, sulla base dei quali l'istituzione scolastica autonoma può riconoscere attività extrascolastiche come orario di insegnamento nell'ambito della quota riservata alle istituzioni scolastiche e della quota facoltativa opzionale.”* Alcune scuole già ospitano e promuovono attività *“extrascolastiche”*. Si tratta di un fenomeno che deve essere regolato, ma la formulazione dell'articolo sembra dimenticare un principio fondamentale: l'insegnamento deve essere impartito da personale docente in possesso dei requisiti richiesti.

Istituti provinciali di educazione musicale e Conservatorio

Una serie di emendamenti dell'ultima ora riguardano le scuole di musica degli istituti provinciali di educazione musicale. Il comma 5 dell'art. 1 dice che tali scuole fanno parte a pieno titolo del sistema provinciale di istruzione e formazione; il comma 9 dell'art. 1 assegna un ruolo alle scuole di musica nell'attuazione dell'obbligo di istruzione e del diritto dovere di istruzione e formazione; l'art. 17 bis ribadisce che le scuole di musica costituiscono istituzioni formative del sistema educativo provinciale di istruzione, impone il riconoscimento delle attività delle scuole di musica provinciali anche nell'ambito della quota riservata all'istituzione scolastica e nell'ambito della quota facoltativa opzionale.

Il comma 4 dell'art. 23 estende in via transitoria le prerogative garantite agli istituti musicali anche ai corsi del Conservatorio istituiti secondo il "vecchio ordinamento".

Le norme sulle scuole di musica sono, per diversi aspetti, alquanto problematiche.

Il modo con il quale si vorrebbe imporre alle scuole la collaborazione con gli istituti musicali è lesivo dell'autonomia ed è conforme ad un modello curriculare costruito come sommatoria di servizi a domanda individuale.

La collaborazione con gli Istituti corrisponde a una diminuzione dello spazio per l'educazione musicale offerta a tutti gli alunni dagli insegnanti regolarmente abilitati presso il Conservatorio. Nelle scuole medie tedesche, per far spazio al "*Wahlpflichtbereich*", le lezioni annue di musica sono passate da 68 a 61,2. Nelle scuole italiane l'orario è solo temporaneamente rimasto invariato. Il disegno di legge prevede che sia definita una quota oraria riservata alle istituzioni scolastiche; la quota oraria di base uguale per tutti dovrà quindi essere ridimensionata (le misure saranno decise nelle *indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli*). Se rimarrà l'attuale formulazione dell'art. 17 bis, i docenti che vedranno ridotto il proprio orario di base potrebbero essere costretti a lasciar spazio alle scuole di musica anche nella quota oraria "riservata alle istituzioni scolastiche".

Particolarmente problematico appare il destino degli insegnanti abilitati (o abilitandi) all'insegnamento dello strumento musicale (classe di concorso A077). Il rischio (molto concreto) è che il modello imperniato sulla collaborazione coatta con le scuole di musica soppianti l'istituzione di corsi ad indirizzo musicale nelle scuole a carattere statale. Su questo punto servono impegni precisi della Provincia.

La valorizzazione della musica nel sistema di istruzione e formazione provinciale è cosa troppo seria e importante per essere lasciata a colpi di mano unilaterali. Chiediamo che i requisiti d'accesso all'insegnamento nelle scuole, anche per le ore facoltative eventualmente offerte con il concorso degli Istituti musicali, siano definiti e assicurati in modo rigoroso, in un sistema coerente con la normativa statale, valorizzando il ruolo istituzionale del Conservatorio e le sinergie con l'Università.

Orario delle lezioni (art. 16)

Scuola primaria

L'invito del Consiglio scolastico a rivedere l'orario della scuola primaria non è stato accolto.

Rimane la formulazione originaria: 850 ore il limite annuo minimo nella prima classe e 918 in tutte le altre classi. La proposta provinciale esclude le pause, che la legge nazionale invece comprende nel monte ore annuo di lezione. Non si dice nulla della mensa, che la normativa statale esclude espressamente. Nulla si dice del dopo-mensa. La norma proposta non è né chiara né completa; il limite indicato potrebbe risultare eccessivo. Se si esclude la mensa e il dopo mensa, le 918 ore della scuola primaria devono (come avviene a livello statale) comprendere le pause! I modelli di scuola su 5 giorni e con due rientri e relative mense e dopo mensa potrebbero altrimenti risultare troppo pesanti.

Scuola secondaria: tempo pieno

La differenza minima nell'orario del tempo pieno e del tempo normale nella scuola secondaria di primo grado dovrebbe essere decisa contestualmente alle norme sulla definizione degli organici. Si rischia altrimenti di imporre un limite orario minimo che eccede le reali esigenze delle scuole.

Valutazione

Art. 18, comma 2 e art. 19, comma 3

In un comma che parla delle decisioni relative all'ammissione alla classe successiva o al periodo didattico successivo (nonché all'esame di stato), si assegna alla Giunta provinciale la possibilità di *“prevedere anche la sperimentazione e l'introduzione di forme e documenti innovativi di valutazione”*.

Il periodo deve essere soppresso: le decisioni relative alle promozioni e alle bocciature devono essere prese nel rigoroso rispetto delle norme generali, che esulano dalle competenze legislative e regolamentari della Provincia. Il rigoroso rispetto delle norme generali deve valere non soltanto per le *forme della valutazione* ma anche per i documenti con valore di certificazione esterna.

L'esperienza del portfolio, introdotto dalla Moratti con valore certificativo, dimostra che non è il caso di insistere su questa strada. Per preoccupare gli/le insegnanti bastano i riferimenti alla documentazione pedagogica con valore “interno”, da produrre nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa ai sensi dell'art. 17, comma 3.

Sezioni primavera nella scuola dell'infanzia

Art. 11, comma 3: *“avuto riguardo a standards pedagogici di qualità la Giunta provinciale promuove l'istituzione di sezioni-ponte di scuole dell'infanzia riservate alle bambine e ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.”*

Si tratta di una norma da applicare con grande attenzione. Specialmente in periferia potrebbe servire a tenere in vita qualche piccola sezione. Il riferimento agli standard pedagogici di qualità non deve essere solo formale: si richiede personale aggiuntivo e adeguatamente specializzato!

Principi generali

L'art. 1 esce tutt'altro che migliorato dalla commissione legislativa.

Rimane il riferimento alle radici cristiane (ora è *“alla diffusione e al rafforzamento del pensiero e della cultura europea fondata su radici cristiane”*).

I riferimenti al *principio di legalità* e alla *convivenza attiva* tra gruppi linguistici si sono persi (rimane la semplice *convivenza tra gruppi linguistici*, ovviamente *nella salvaguardia delle rispettive peculiarità e tradizioni*).

Il richiamo alle *tradizioni locali* è rafforzato dal nuovo punto d del comma 2: le politiche provinciali devono (tra le altre cose) essere indirizzate *“alla conoscenza della storia locale, promuovendo le conoscenze delle alunne e degli alunni sullo sviluppo storico della provincia e sulle culture e tradizioni locali”*.

Altri interventi della Commissione sull'art. 1 riguardano (come abbiamo già visto) l'inserimento degli istituti musicali nel sistema di istruzione e formazione (art. 1, comma 5 e art. 1, comma 9). Per operare tale discutibile inserimento, il comma 9 è stato separato in due parti, con un nuovo comma 9 bis che risulta insieme ridondante e insignificante.